




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1691

Istituzione della filiera formativa tecnologico-
professionale

(Approvato dal Senato S. 924)

N. 200 – 23 aprile 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1691

Istituzione della filiera formativa tecnologico-
professionale

(Approvato dal Senato S. 924)

N. 200 – 23 aprile 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
ISTITUZIONE DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE	- 3 -
ARTICOLO 2	- 12 -
STRUTTURA TECNICA PER LA PROMOZIONE DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE	- 12 -
ARTICOLO 3	- 16 -
COMITATO DI MONITORAGGIO NAZIONALE PER LA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE	- 16 -
ARTICOLO 4	- 18 -
MISURE PER LA PROMOZIONE DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE	- 18 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1691
Titolo:	Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica:	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Mollicone (FdI)
Commissione competente:	VII (Cultura)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa governativa, reca l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale ed è già stato approvato dal Senato (AS n. 924).

È oggetto della presente Nota il testo trasmesso dal Senato, in corso di esame, in sede referente, presso la VII Commissione (Cultura) della Camera che, al momento, non vi ha apportato modificazioni.

Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica, tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni: in seguito agli emendamenti approvati dal Senato è stata predisposta una relazione tecnica di passaggio. Inoltre, nel corso dell'esame al Senato, il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la Commissione Bilancio in risposta a richieste di chiarimenti del relatore: di tale documentazione si dà conto nella presente Nota. Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica o che appaiono presentare profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

La norma, modificata nel corso dell'esame presso il Senato, inserisce l'articolo 25-*bis* nel decreto-legge n. 144 del 2022 per introdurre misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale ("Filiera" nel proseguo della presente scheda).

È istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la Filiera, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione disciplinati ai sensi del successivo comma 2, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)¹, dai percorsi di istruzione e formazione professionale² e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)³.

Le regioni, attraverso accordi⁴, possono aderire alla Filiera assicurando la programmazione dei percorsi della Filiera medesima, e ne definiscono le modalità realizzative, operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente (comma 1, capoverso art. 25-*bis*, comma 1).

Si prevede, inoltre, l'attivazione di percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, che assicurino agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento. All'attuazione del presente comma si provvede ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e, comunque, in assenza di esuberi di personale (comma 1, capoverso art. 25-*bis*, comma 2).

Più specificamente, secondo il nuovo comma 2 nell'ambito della filiera sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (vedi *infra*), assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento⁵. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio finali⁶. All'attuazione del presente comma si provvede ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e, comunque, in assenza di esuberi di personale (comma 2).

Si rammenta che il citato articolo 11 del DPR n. 275 del 1999 prevede che il Ministro della pubblica istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito) promuova, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche. I progetti devono avere una durata predefinita e

¹ Di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 che prevede l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

² Di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Il decreto definisce norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

³ Di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

⁴ Disciplinati nel successivo comma 3.

⁵ Nel rispetto delle funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale.

⁶ Di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle predette iniziative.

Il nuovo comma 2 riprende, con talune modificazioni, quanto era precedentemente stato disposto dagli articoli 278, 279, 280 e 281 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

Alle predette norme del DPR n. 275 del 1999 e del decreto legislativo n. 297 del 1994 non risultano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Nell'ambito della Filiera le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al comma 2 e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in funzione delle esigenze specifiche dei territori. Gli accordi possono prevedere altresì l'istituzione di reti, denominate “*campus*”, di cui possono far parte i soggetti della Filiera, le altre istituzioni della formazione⁷ e altri soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di integrazione dell'offerta formativa, condivisa e integrata, erogata dai *campus* stessi (comma 1, capoverso art. 25-*bis*, comma 3).

È stabilito che le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale possono accedere ai percorsi formativi degli ITS Academy, in deroga alle norme vigenti⁸ al verificarsi di specifiche condizioni (comma 1, capoverso art. 25-*bis*, comma 4).

Si prevede, ancora, che i soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di formazione professionale⁹, validati dall'INVALSI, possono sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare¹⁰ e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale¹¹ (comma 1, capoverso art. 25-*bis*, comma 5).

Le sperimentazioni previste dal comma 2 e gli accordi disciplinati dal comma 3, ove stipulati, prevedono, tra l'altro:

- l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento, fra l'altro, alle competenze linguistiche e logico-matematiche, nei limiti della quota di flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla Filiera e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [comma 1, capoverso art. 25-*bis*, comma 6, lettera *a*)];

⁷ Il testo nomina le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

⁸ Articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99.

⁹ Di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

¹⁰ Previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

¹¹ Di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

- la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado [comma 1, capoverso art. 25-*bis*, comma 6, lettera *c*)];
- la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività di insegnamento e di formazione nonché di addestramento nell’ambito delle attività laboratoriali [comma 1, capoverso art. 25-*bis*, comma 6, lettera *e*)].

I citati accordi e sperimentazioni possono, altresì, prevedere:

- l’introduzione di insegnamenti in lingua straniera veicolare e di compresenze con il conversatore di lingua straniera nell’ambito delle attività di indirizzo, oltre che nell’insegnamento della lingua straniera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati [comma 1, capoverso art. 25-*bis*, comma 7, lettera *a*)];
- la promozione di accordi di partenariato e di stipula dei contratti di apprendistato [comma 1, capoverso art. 25-*bis*, comma 7, lettera *b*)];
- la valorizzazione delle opere dell’ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d’autore e di proprietà industriale, realizzati all’interno dei percorsi formativi della Filiera [comma 1, capoverso art. 25-*bis*, comma 7, lettera *c*)].

Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito¹² sono definiti i criteri di stipula degli accordi, le modalità di adesione alle reti e le relative condizioni di avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell’offerta formativa previsti dagli accordi, le relative attività di monitoraggio e valutazione, l’individuazione del numero massimo di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, istituzioni che erogano percorsi di istruzione tecnica e professionale e istituzioni formative accreditate dalle regioni coinvolte nella sperimentazione dei percorsi quadriennali e negli accordi, nonché i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (comma 1, capoverso art. 25-*bis*, comma 8).

All’attuazione delle disposizioni sopra descritte si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1, capoverso art. 25-*bis*, comma 9).

Sono poi dettate talune disposizioni transitorie riferite alla fase di prima applicazione delle predette misure.

Il decreto ministeriale attuativo, previsto dal nuovo comma 8 sopra descritto, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 2).

¹² Di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui ai nuovi commi 4 e 5 sopra descritti possono essere applicate ai percorsi quadriennali formativi che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale già attivati (comma 3).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse hanno natura ordinamentale e/o non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sono, inoltre, fornite le seguenti informazioni aggiuntive.

Comma 1, capoverso art. 25-bis, comma 2 – Attivazione di percorsi sperimentali quadriennali

La norma amplia il processo di sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 279, all'interno della filiera tecnologico-professionale. La relazione tecnica evidenzia che i percorsi sperimentali, a legislazione vigente, sono garantiti attraverso il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall'autonomia delle istituzioni scolastiche, alla didattica laboratoriale e all'utilizzo delle risorse professionali e strumentali disponibili, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L'ampliamento della sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado all'interno della filiera formativa tecnologico-professionale non determina, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto la riduzione di un anno nella durata del corso di studi secondario di secondo grado è controbilanciata da:

- un maggiore numero di ore settimanali di lezione;
- un maggiore numero annuale di giorni di lezione;
- la sostanziale invarianza delle materie di insegnamento.

La compressione del percorso formativo in quattro anni, prosegue la relazione tecnica, lascia invariato l'obiettivo formativo ma consente agli istituti della filiera di utilizzare, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, il monte ore relativo al quinto anno, prevedendo la possibilità di redistribuire quest'ultimo - pari a 1056 ore negli istituti tecnici e negli istituti professionali - nei quattro anni precedenti e di considerarlo come tetto massimo a disposizione per lo svolgimento delle attività della filiera: ciò avviene in modo coerente con ogni meccanismo di sperimentazione didattica già previsto dal sistema, secondo quanto già disposto in applicazione dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Per quanto riguarda, invece, la disciplina dei percorsi formativi, le scuole provvederanno ad adeguare e rimodulare il calendario annuale e l'orario settimanale delle lezioni in base alle esigenze didattiche e laboratoriali in maniera coerente con il numero massimo di ore di insegnamento previsti dalle norme contrattuali e senza incidere sull'organico

dell'autonomia, ad avviare la didattica laboratoriale, ad adottare metodologie innovative, utilizzando le risorse strumentali e professionali disponibili, nei limiti dell'organico dell'autonomia.

Il nuovo sistema progettuale non richiede, quindi, incremento di personale ATA o maggiori risorse finanziarie correlate all'erogazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per garantire l'apertura delle scuole oltre, eventualmente, gli orari già previsti.

Si precisa, inoltre, che la costituzione di nuovi percorsi sperimentali quadriennali con eventuale integrazione e ampliamento dell'offerta formativa non determina un soprannumero di docenti che necessitano di ricollocazione, in quanto, come già detto, a fronte della compressione del percorso di studi in quattro anni e di una rimodulazione del monte ore e delle attività al fine di rendere questi ultimi maggiormente efficienti e funzionali agli obiettivi della filiera, l'organico del personale resta comunque invariato.

La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e nello specifico l'attivazione dei percorsi quadriennali sperimentali, nell'ambito della filiera, avviene ad invarianza degli organici del percorso quinquennale e, comunque, in assenza di esuberi.

Queste innovazioni si muoveranno di pari passo ai percorsi formativi che, invece, continueranno ad essere quinquennali, senza che la contemporanea presenza degli stessi possa comportare incompatibilità o inefficienze.

Comma 1, capoverso art. 25-bis, comma 3 – Accordi tra regioni e uffici scolastici per integrare ed ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali

La relazione tecnica afferma che le norme in esame operano nell'ambito della clausola di invarianza recata dal comma 9.

La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che la presente disposizione costituisce una specificazione di norme già presenti nell'ordinamento scolastico, aventi carattere generale, che abilitano le istituzioni scolastiche ad avvalersi del contributo di esperti esterni per finalità di insegnamento.

La relazione tecnica cita:

- l'articolo 44 del DM n. 129/2018, che tratta delle funzioni e dei poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale, ai cui sensi, in particolare, nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali necessarie all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto può avvalersi dell'opera di esperti esterni;
- con riferimento agli istituti tecnici, l'articolo 5, comma 3 del DPR n. 88 del 2010, che tratta dell'organizzazione dei percorsi formativi in tali istituti e ai cui sensi gli istituti tecnici possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata

esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità fissati dal medesimo regolamento e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica;

- con riferimento agli istituti professionali, l'articolo 6, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 61 del 2017, che disciplina gli strumenti per l'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale e ai cui sensi gli istituti professionali possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'ambito delle attività economiche di riferimento dell'indirizzo di studio e in possesso di competenze specialistiche non presenti nell'Istituto, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati. A riguardo, le istituzioni scolastiche provvedono nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Comma 1, capoverso art. 25-bis, comma 6 – Contenuto dei percorsi sperimentali quadriennali e degli Accordi tra regioni e uffici scolastici per integrare ed ampliare l'offerta formativa dei citati percorsi

La relazione tecnica afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a consentire specifiche attività e benefici, che sono già previsti a legislazione vigente.

Nel corso dell'esame in prima lettura, **il Governo** ha presentato, presso la Commissione Bilancio del Senato una **Nota** nella quale:

- si ribadisce quanto già evidenziato in Relazione tecnica e si osserva che le sperimentazioni fino ad ora avviate sono state realizzate a invarianza di spesa, come emerge dalle note di accompagnamento alla pubblicazione degli avvisi pubblici del Ministero dell'istruzione e del merito in cui, specificamente, si legge: "Il corso di studi sperimentale quadriennale deve garantire - attraverso il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall'autonomia delle istituzioni scolastiche, alla didattica laboratoriale e all'utilizzo delle risorse professionali e strumentali disponibili, senza nuovi oneri per la finanza pubblica - l'insegnamento di ciascuna disciplina prevista dall'indirizzo di studi di riferimento, entro il termine del quarto anno, in modo da assicurare agli studenti il raggiungimento delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per il quinto anno di corso, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida" (cfr. Nota Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Trasmissione Avviso pubblico relativo all'ampliamento e all'adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado-Decreto Dipartimentale 7 dicembre 2021, n. 2451).

La sperimentazione, dunque, rappresenta un modello di svolgimento delle attività didattiche e formative già rodato nelle amministrazioni e idoneo a non generare oneri ma a garantire – in particolare, attraverso gli aspetti innovativi previsti nel ddl e la realizzazione delle reti – un'organizzazione della citata sperimentazione più efficiente e che consente il raccordo dei percorsi e la connessione con il mondo del lavoro;

- si evidenzia, inoltre, che la costituzione dei *campus* non differisce sostanzialmente, costituendone piuttosto una evoluzione, dalle già esistenti "reti di scuole" (art. 7, DPR n. 275/1999). In entrambi i casi, si tratta di strumenti organizzativi che trovano la loro fonte giuridica negli accordi, aperti all'adesione dei soggetti che intendano parteciparvi, in cui sancire forme di collaborazione, di efficientamento delle attività, di diffusione di *best practices* e anche di condivisione di risorse economiche finalizzate, semmai, a ridurre eventuali spese per lo svolgimento di attività di comune interesse e a raggiungere gli obiettivi comuni previsti. Si precisa che la realizzazione delle reti avviene, comunque, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, modificate nel corso dell'esame presso il Senato, recano misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale ("Filiera" nel prosieguo) che include, oltre ai percorsi formativi già esistenti¹³, anche nuovi percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione. Alla Filiera possono aderire le regioni che assicurano la programmazione dei percorsi della Filiera medesima e ne definiscono le modalità realizzative, operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Le norme stabiliscono anche che l'attivazione di percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado sia disposta assicurando agli studenti il conseguimento di appropriate competenze garantendo però l'invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e l'assenza di esuberanti di personale. Le regioni e gli uffici scolastici regionali possono, poi, stipulare accordi, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali. Le norme definiscono, ancora, i contenuti necessari e opzionali dei percorsi sperimentali come integrati dagli accordi che, fra l'altro, prevedono:

- l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento e di formazione nonché di addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali;

¹³ Ossia i percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), i percorsi di istruzione e formazione professionale e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

- l'introduzione di insegnamenti in lingua straniera veicolare e di compresenze con il conversatore di lingua straniera nell'ambito delle attività di indirizzo, oltre che nell'insegnamento della lingua straniera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definiti, fra l'altro, i criteri di stipula degli accordi, le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa previsti dagli accordi, le relative attività di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero massimo di istituzioni formative coinvolte nella sperimentazione dei percorsi quadriennali e negli accordi. Le norme, infine, recano una clausola generale di non onerosità, secondo cui dall'attuazione delle disposizioni sopra descritte si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rileva che la relazione tecnica sottolinea che le norme in esame sono sostanzialmente confermate di istituti e procedure già previsti a legislazione vigente ed evidenzia la presenza di clausole di invarianza finanziaria.

In proposito non si formulano osservazioni considerato che: le attività poste in capo agli enti territoriali sono di carattere facoltativo, non obbligatorio, e pertanto le amministrazioni interessate potranno provvedervi al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio nel rispetto dei propri vincoli finanziari e della clausola di invarianza; l'introduzione della sperimentazione quadriennale, peraltro corredata di una specifica clausola di invarianza che si aggiunge a quella generale, rinvia per la sua attuazione a una norma già vigente (articolo 11 del DPR n. 275 del 1999), secondo cui i progetti sperimentali possono essere sostenuti con finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio: alla disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, le norme concernenti i contenuti ulteriori della sperimentazione hanno carattere facoltativo, non obbligatorio, la relazione tecnica espone le ragioni per le quali l'attuazione del percorso quadriennale potrà avvenire a invarianza di risorse e nel corso dell'esame in prima lettura il Governo ha aggiunto (con Nota depositata presso la Commissione Bilancio del Senato) ulteriori elementi idonei a suffragare tale assunzione,

consistenti principalmente nel riscontro delle esperienze già svolte; le norme concernenti l'accesso degli studenti ai corsi e la certificazione dei titoli conseguiti hanno carattere ordinamentale.

ARTICOLO 2

Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale

La norma, modificata al Senato, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell'istruzione, una Struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale (comma 1).

La Struttura di missione, ai sensi del comma 1, ha la funzione di promuovere le sinergie tra la filiera tecnico professionale costituita dagli istituti tecnici, gli istituti professionali e gli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), da un lato, e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico, dall'altro, nonché di migliorare e ampliare la progettazione di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'orientamento professionale e i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO, precedentemente "alternanza scuola-lavoro"), e di agevolare l'accesso al sistema delle imprese (mondo del lavoro nel testo originario della norma¹⁴). Per effetto di un'integrazione apportata dal Senato¹⁵ al comma 1, tra le funzioni della Struttura di missione rientra anche quella di favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

Alla Struttura tecnica è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale generale, individuato tra i dirigenti di ruolo del Ministero dell'istruzione o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001¹⁶ con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del suddetto Ministero. Alla predetta struttura è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione, nonché da un massimo di 8 esperti¹⁷, cui spettano compensi omnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo *pro capite* annuo lordo non superiore a 50.000 euro (comma 2). Per le summenzionate finalità è autorizzata la spesa di euro 735.972 euro per il 2024 e di 679.607 euro annui a decorrere dal 2025, cui si provvede

¹⁴ La disposizione è stata modificata nei suddetti termini per effetto dell'emendamento 2.7.

¹⁵ Em. 2.100(testo 2).

¹⁶ Si rammenta che l'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 consente il conferimento, da parte di ciascuna amministrazione pubblica, di incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti esterni alla PA, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di I fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli di II fascia.

¹⁷ Incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n.165 del 2001.

mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'istruzione relativo (comma 3).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma precisando, con riguardo alle modifiche apportate al Senato al **comma 1**, che l'ulteriore funzione attribuita alla Struttura tecnica di missione di favorire la progressiva adesione del sistema di formazione regionale (IeFP) al Sistema nazionale di valutazione coordinato da INVALSI non ha un impatto economico finanziario e, pertanto, può essere svolta nell'ambito delle risorse destinate dal disegno di legge alla predetta struttura. Da tale disposizione non derivano, altresì, nuovi e maggiori oneri a carico di INVALSI che provvederà nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica e fornisce, inoltre, i dati e i parametri di quantificazione degli oneri derivanti dall'istituzione della Struttura tecnica di missione indicati in misura pari ad euro 735.972 euro per il 2024 e a 679.607 euro annui a decorrere dal 2025.

In particolare, la relazione tecnica evidenzia che:

- al direttore generale con funzioni di coordinatore della struttura è corrisposto il trattamento economico parametrato a quello di un direttore generale di ruolo del Ministero, come di seguito indicato.

(euro)

Trattamento fondamentale e posizione fissa e variabile (lordo Stato)	Retribuzione di risultato	Oneri retribuzione di risultato	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	Incremento CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Retribuzione totale pro capite con incremento contrattuale 2019-2021 e IVC dal 2022
220.736,12	33.474,91	10.946,30	265.157,33	10.022,95	400,62	275.580,90

- le funzioni di supporto amministrativo sono svolte da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza, pertanto, determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- la possibilità di avvalersi fino ad un massimo di 8 esperti cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui viene prevista nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a 50.000 euro;
- con riferimento alle spese di funzionamento, si stimano i seguenti oneri coerenti con i dati presenti nella relazione tecnica dell'articolo 21 del decreto legge n. 75 del 2023.

La relazione tecnica relativa al summenzionato decreto-legge riferisce che la componente d'onere concernente il funzionamento è stata prudenzialmente individuata quale tetto di spesa ed è stata ricavata dai dati medi della spesa storica per il funzionamento della sola Amministrazione centrale.

(euro)

Spese funzionamento	
2024	Dal 2025
60.391	4.026

La relazione tecnica precisa, infine, che la struttura tecnica non sarà operativa prima del 1° gennaio 2024.

A seguire una tabella di sintesi degli oneri complessivi recati dall'articolo.

(euro)

Oneri complessivi		
	2024	Dal 2025
Retribuzione (lordo Stato) Coordinatore Struttura di missione	275.580,90	275.580,90
Contratti esperti	400.000	400.000
Spese funzionamento	60.391	4.026
Totale	735.971,90	679.606,90

Nel corso dell'esame in prima lettura, **il Governo** ha presentato, presso la Commissione Bilancio del Senato una **Nota** nella quale si evidenzia che l'istituzione della Struttura tecnica prevista dal DDL si inserisce nell'ambito della recente riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, che prevede un generale rafforzamento della struttura del suddetto Ministero, anche con riguardo alle competenze specifiche relative all'organizzazione e al funzionamento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, del sistema dell'istruzione tecnica e professionale. In tale complessivo ridisegno organizzativo pertanto - prosegue la Nota - l'individuazione di un contingente di personale amministrativo dedicato al supporto della Struttura avverrà senza effetti negativi sulle altre funzioni svolte dal Ministero dell'istruzione e del merito, che non saranno incise da queste nuove attività. Infatti, il suddetto Ministero dispone di idonee risorse che possono essere deputate al perseguimento dei compiti della Struttura tecnica, tenuto conto delle recenti assunzioni già effettuate e della previsione di cui al decreto-legge n. 75 del 2023, che ha autorizzato, sia pure nei limiti della vigente dotazione organica, l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ulteriori quaranta unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL.

In merito all'emendamento, approvato dal Senato, che ha aggiunto, tra le funzioni della Struttura di missione, anche quella di favorire una progressiva adesione del sistema IeFP al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'INVALSI, si rammenta che nella seduta del 23 dicembre 2023, nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato, la rappresentante del **Governo** non ha formulato osservazioni circa l'emendamento e la Commissione Bilancio ha espresso, su di esso, **parere non ostativo**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma istituisce, presso il Ministero dell'istruzione la "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico professionale", configurata come autonoma struttura ministeriale. Alla Struttura di missione è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale generale, con corrispondente incremento della relativa dotazione organica dirigenziale ministeriale. Alla Struttura è, altresì, assegnato un contingente composto da personale in servizio presso il medesimo ministero e da un massimo di 8 esperti (reclutabili con contratti temporanei di lavoro autonomo) cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo *pro capite* annuo lordo non superiore a euro 50.000. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 735.972 euro per il 2024 e di 679.607 euro annui a decorrere dal 2025. La relazione tecnica fornisce i dati e i parametri di quantificazione con specifico riguardo all'incarico dirigenziale generale di nuova attribuzione, il cui onere viene indicato in misura pari ad euro 275.580,90. Con riferimento al contingente di personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione assegnato alla struttura di missione, la relazione tecnica riferisce che le relative funzioni verranno svolte dal medesimo personale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica fornisce, altresì, una stima degli oneri di funzionamento che vengono indicati pari ad euro 60.391 per il 2024 e ad euro 4.026 a decorrere dal 2025.

Con riguardo agli oneri di funzionamento la relazione tecnica precisa, altresì, che questi sono stati stimati coerentemente con i dati presenti nella relazione tecnica dell'articolo 21 del decreto-legge n. 75 del 2023 che, nello specifico, riferisce che gli stessi sono stati prudenzialmente individuati quale tetto di spesa mentre la loro quantificazione è stata disposta sulla base dei dati medi della spesa storica per il funzionamento della sola Amministrazione centrale.

Nel corso dell'esame in prima lettura il Governo (con Nota depositata presso la Commissione Bilancio del Senato) ha chiarito che l'individuazione di un contingente di personale amministrativo dedicato al supporto della Struttura avverrà senza effetti negativi sulle altre funzioni svolte dal Ministero.

Si evidenzia, inoltre, che nel corso dell'esame al Senato il quadro delle funzioni attribuite alla Struttura tecnica di missione (comma 1) è stato arricchito con l'attività concernente il sostegno alla progressiva adesione del sistema di formazione regionale (IeFP) al Sistema nazionale di valutazione coordinato da INVALSI. Sul punto la relazione tecnica riferisce che tale funzione non produce alcun impatto economico finanziario e, pertanto, può essere svolta nell'ambito delle risorse destinate dal disegno di legge alla predetta Struttura. Da tale disposizione non derivano, altresì, nuovi e maggiori oneri a carico di INVALSI che provvederà nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato, pertanto, non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa recata dal medesimo comma, pari a 735.972 euro per l'anno 2024 e a 679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 3

Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale

La norma, introdotta dal Senato, demanda all'adozione di un decreto ministeriale l'istituzione, presso la Struttura tecnica di cui all'articolo 2 (vedi sopra), del Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale (comma 1). Il Comitato, presieduto dal coordinatore della Struttura tecnica è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, delle regioni e delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) (comma 2). Il Comitato, sulla base degli esiti del monitoraggio, può proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e i risultati di

apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 1 (comma 3).

All'attuazione dell'articolo in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato (comma 4).

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che da questa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto – come espressamente previsto dal comma 4 – il funzionamento del Comitato avviene nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione allo stesso non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Si rammenta che nella seduta del 19 dicembre 2023, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso **parere non ostativo** sull'emendamento che ha introdotto la disposizione in esame, sul quale il relatore non aveva formulato osservazioni.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, introdotta dal Senato, istituisce presso la Struttura tecnica di cui all'articolo 2, il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale che è presieduto dal coordinatore della medesima Struttura tecnica ed è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, delle regioni e delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, nonché da rappresentanti dell'INVALSI e dell'INDIRE. All'attuazione della norma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza alcun compenso e rimborso spese in favore dei partecipanti ai lavori del Comitato. Tenuto conto che il Comitato ha compiti di carattere facoltativo e propositivo, non si hanno osservazioni da formulare anche alla luce di quanto confermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma.

In particolare la relazione tecnica ribadisce che il Comitato opererà nell'ambito delle sole risorse disponibili a legislazione vigente, confermando espressamente che la partecipazione allo stesso non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale all'attuazione del citato articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione prevede, inoltre, che la partecipazione ai lavori del Comitato istituito dal precedente comma 1 non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. Al riguardo, non si hanno osservazioni circa la formulazione delle disposizioni in commento.

ARTICOLO 4

Misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale

La norma, introdotta dal Senato¹⁸, al fine di promuovere l'istituzione dei *campus* di cui all'articolo 1 della presente legge (alla cui scheda si rinvia), attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il "Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale" per la progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (comma 1).

L'individuazione dei criteri di valutazione delle proposte progettuali sopra indicate, ai fini del successivo riparto, è demandata a un decreto ministeriale¹⁹ (comma 2).

All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio 2024-2026 di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

La **relazione tecnica** ripete il contenuto della norma e ne esplicita la *ratio*.

Nel corso dell'esame in prima lettura, la Commissione Bilancio del Senato (seduta del 19 dicembre 2023) ha espresso, sull'emendamento che ha introdotto la disposizione, **parere non ostativo condizionato**, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3 con il seguente: "3. All'attuazione delle

¹⁸ Em. 2.0.2 (testo 4)

¹⁹ Vi si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata.

disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni per il 2024 e a 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.". Nell'esame presso l'Assemblea, con emendamento del relatore, i riferimenti temporali della copertura sono poi stati aggiornati (seduta del 31 gennaio 2024), per tenere conto dell'avvicinarsi del nuovo esercizio finanziario 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, introdotta dal Senato, al fine di promuovere l'istituzione dei *campus* di cui all'articolo 1 della presente legge, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il "Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale" per la progettazione di fattibilità tecnico-economica degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, demandando i criteri di riparto a un successivo decreto ministeriale. In proposito si rileva preliminarmente che il Fondo è configurato come tetto di spesa e che le attività finanziate sono modulabili e programmabili in funzione delle risorse disponibili, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni. Si rileva peraltro che le risorse stanziare sono di conto capitale, ma essendo afferenti a spese di progettazione, andrebbe acquisita conferma da parte del Governo che le stesse abbiano i medesimi effetti sui tre saldi di finanza pubblica (saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto) nel triennio 2024-2026: ciò tenuto conto che la norma non è corredata di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e che la relazione tecnica non fornisce specifici elementi circa tale questione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale

2024-2026, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.